



# Regione Umbria

Giunta Regionale

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**N. 951                      SEDUTA DEL    29/08/2017**

**OGGETTO:** Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: [--FEASEGRE\_X--]

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

## LA GIUNTA REGIONALE

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria.**” e la conseguente proposta della Presidente Catuscia Marini

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

*per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione*

- 1) di prevedere l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria in materia di tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;
- 2) di demandare al Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale l'adozione di ogni altro atto, conseguente e necessario, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria.**

L'articolo 11 del D.L. n. 50 del 2017, convertito nella legge n. 96/2017, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, introducendo una procedura di natura amministrativa finalizzata a deflazionare il contenzioso tributario pendente in ogni stato e grado del giudizio.

La legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96 ha inserito nell'articolo indicato il comma 1-bis, che recita: *“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”*.

La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti completa l'effetto definitorio delle controversie interessate anche dalla definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui all'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, contribuendo a ridurre la mole di contenzioso pendente in tutti i gradi del giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione, con una possibile accelerazione dei tempi di trattazione delle residuali controversie.

Con il presente provvedimento, quindi, si intende stabilire l'applicazione delle citate disposizioni in materia di definizione agevolata con riferimento a quelle controversie tributarie pendenti che per la Regione Umbria riguardano, nello specifico, il contenzioso riferito alla tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1993, n. 39 e s.m.i. Alla data del 23 agosto 2017 le pratiche tributarie pendenti risultano essere 35, come comunicato dal Servizio Avvocatura della Regione Umbria.

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione, il cui termine indicato nel 30 settembre 2017 scade - ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - il 2 ottobre 2017, non sia intervenuta pronuncia definitiva.

La definizione agevolata è ammissibile anche in presenza di ricorso notificato alla Regione Umbria ma non ancora depositato nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, atteso che per gli importi inferiori a euro duemila il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato presso la detta segreteria entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell'Ente.

In ordine al periodo di sospensione dei termini di impugnazione di cui all'art. 11, comma 9, del citato decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 si precisa che questi decorrono dalla data di esecutività della presente deliberazione alla data del 30 settembre 2017.

Per quanto attiene agli effetti della definizione agevolata, le controversie possono essere definite *“a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio”* o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, *“con pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*.

Dagli importi dovuti si ha diritto a scomputare quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio (art. 68 del d.lgs. 546 del 1992), nonché quelli dovuti per effetto dell'adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 193 del 2016. Nel caso in cui l'importo provvisoriamente pagato, comprensivo di sanzioni, risulti superiore a quello dovuto in base alla definizione agevolata della lite nessun rimborso potrà comunque essere disposto a favore dell'istante.

Per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio in primo grado (o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione ovvero suo delegato) deve presentare apposita domanda, alla Regione Umbria entro il 2 ottobre 2017 ed entro la medesima data deve essere effettuato il pagamento dell'intero importo dovuto, se non superiore ad euro duemila. Il limite di duemila euro si riferisce all'importo netto dovuto. Nel caso in cui la somma da versare risulti superiore al citato importo, l'istante potrà accedere al pagamento dilazionato in tre rate da versarsi nella misura e alle scadenze di seguito indicate:

- Il 40% dell'importo dovuto entro il 2 ottobre 2017;
- Il 40% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2017;
- Il 20% dell'importo dovuto entro il 2 luglio 2018.

In analogia alle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tenuto conto che il 30 settembre 2017 e 30 giugno 2018 cadono di sabato il suddetto termine per il pagamento e presentazione della domanda sono posticipati rispettivamente al 2 ottobre 2017 e 2 luglio 2018.

Nel caso l'istante scelga di effettuare il pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017. La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con il pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine del 2 ottobre 2017.

Al versamento degli importi dovuti in forma rateale trova applicazione quanto previsto dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale), e nello specifico il comma 2, ultimo periodo, che prevede che *“sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”* ed il comma 4, secondo periodo, che prevede che *“in caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*. *A seguito della presentazione di domanda di definizione agevolata, la Regione Umbria, valutatane la fondatezza e la legittimità, dovrà notificare l'eventuale diniego della definizione entro il 31 luglio 2018, con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali.*

*Le controversie tributarie definibili non sono sospese, salvo che l'istante, a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, presenti apposita istanza al giudice dichiarando di volersi avvalere di quanto deciso con la presente deliberazione. In tal caso il processo è sospeso sino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data sarà stata depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti e/o della prima rata, il processo resta sospeso sino alla data del 31 dicembre 2018.*

*Per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché, in quanto compatibile, a quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 14031/2017 del 21.07.2017 ad oggetto “Modalità di attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate”.*

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di prevedere l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria in materia di tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;

2. di demandare al Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale l'adozione di ogni altro atto, conseguente e necessario, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 25/08/2017

Il responsabile del procedimento  
Dr. Amato Carloni

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 25/08/2017

Il dirigente del Servizio  
Ragioneria e fiscalità regionale

Dr. Amato Carloni  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PARERE DEL DIRETTORE**

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 25/08/2017

**IL DIRETTORE**  
**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE**  
**E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E**  
**RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**

Lucio Caporizzi  
Sostituto

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge

---

**PROPOSTA ASSESSORE**

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 25/08/2017

Presidente Catuscia Marini  
Titolare

**FIRMATO**

Firma apposta digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge